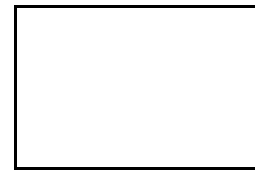


Civile Ord. Sez. 1 Num. 17341 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 01/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 10276/2025 r.g. proposto da:

PISCITELLO MARCO, GHIDINI GUIDO, CELLERINO FULVIO e TEMPESTA FERNANDO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Monica Battaglia e Massimiliano Borsalino, presso il cui studio elettivamente domiciliario in Roma, Via Giorgio Morpurgo 16.

- ricorrenti -

contro

AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA – A.R.AL. S.P.A., con sede in Castelceriolo (AL), Strada J.F. Kennedy n. 504, in persona del presidente e legale rappresentante dott. Angelo Marengo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Luigi Cocchi ed Andrea Fondini, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Genova, alla via Macaggi n. 21/8.

- controricorrente -

avverso la SENTENZA, n. 120/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di TORINO il giorno 04/02/2025.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. L'Azienda Rifiuti Alessandrina - A.R.AL. s.p.a., sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 31 del suo Statuto, nel gennaio 2022 intraprese un procedimento arbitrale esercitando le azioni sociali di responsabilità, ex artt. 2392-2393 cod. civ., nei confronti di alcuni suoi ex amministratori, tra cui Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta, nonché, ex art. 2047 cod. civ., contro alcuni ex membri del collegio sindacale, tra cui Marco Piscitello e Guido Ghidini, sulla base di cinque addebiti: 1) mancata realizzazione della discarica di inerti progettata nella frazione di Spinetta Marengo; 2) responsabilità connessa all'inchiesta penale per traffico illecito di rifiuti in cui A.R.AL. s.p.a. era stata coinvolta; 3) responsabilità di amministratori e sindaci in ordine ai provvedimenti della Provincia di Alessandria connessi alle violazioni dei precetti normativi e delle prescrizioni degli atti abilitativi come conseguenza della *mala gestio* della discarica di Solero; 4) mancata realizzazione del progetto dell'impianto di selezione della plastica per assenza di integrale copertura finanziaria; 5) illecito e/o illegittimo affidamento di contratto di appalto di servizi assegnati negli anni alla Società Koster senza previa gara d'appalto nonché utilizzo illecito del gasolio di proprietà A.R.AL. di cui Koster si serviva per rifornire i propri automezzi.

Si costituirono in arbitrato, per quanto qui di interesse, anche Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta, eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità in quanto erano tutti cessati dai rispettivi incarichi fra ottobre e novembre 2014, mentre l'azione predetta era stata esercitata nel 2022, dovendosi ritenere irrilevante l'intimazione loro inviata dal Presidente di A.R.AL. s.p.a. con lettera 16.10.2019 in quanto inoltrata senza una previa delibera dell'assemblea dei soci, unico soggetto competente a promuovere un'azione di responsabilità. In subordine, contestarono nel merito gli addebiti loro promossi.

Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini dell'odierna impugnazione, il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 30 maggio 2023, tra l'altro: *i)* rigettò la formulata eccezione preliminare di prescrizione; *ii)* accolse, parzialmente, la domanda di A.R.AL. s.p.a., con riferimento alla vicenda indicata come primo addebito, e condannò, fra gli altri, il Cellerino, il Tempesta, il Piscitello ed il Ghidini, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di € 874.965,00, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far data dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione del lodo ed interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione del lodo sino al saldo; *iii)* rigettò le altre domande della menzionata società.

2. Pronunciando sulle impugnazioni di detto lodo separatamente proposte, rispettivamente, (anche) dagli odierni ricorrenti e da A.R.AL. s.p.a., l'adita Corte di appello di Torino, previa loro riunione, le respinse entrambe con sentenza del 4 febbraio 2025, n. 120, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

2.1. Per quanto ancora qui di interesse, quella corte, muovendo dal rilievo che, nella specie, *«trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all'art. 829, 3° e 4° comma, c.p.c., introdotte con il decreto legislativo n. 40/2006, secondo le quali l'impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto attinenti al merito è ammessa solamente quando sia espressamente disposta dalle parti oppure in caso di contrarietà delle decisioni all'ordine pubblico»*, sicché, nel silenzio della clausola arbitrale invocata da A.R.AL. s.p.a. (contenuta nel suo *Statuto* ed approvata con deliberazione assembleare dell'8 giugno 2010), *«non è ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto attinenti al merito»*, ritenne: *i)* innanzitutto *«infondata la deduzione secondo la quale il giudizio arbitrale abbia avuto ad oggetto la validità di una pluralità di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci A.R.AL. s.p.a. L'arbitrato ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità degli amministratori e dei sindaci in relazione ai molteplici addebiti loro mossi. La circostanza che la disamina degli addebiti abbia comportato anche la necessità di tenere conto delle decisioni man mano assunte dall'assemblea dei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizio*

arbitrale in un giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari né, ai fini della decisione sugli addebiti, il Collegio Arbitrale ha dovuto affrontare incidentalmente questioni afferenti alla validità delle predette deliberazioni assembleari che, a ben vedere, sono state prospettate solamente quale "fatto storico" rilevante ai fini della decisione nel merito. Non ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 838-quater c.p.c. la quale prescrive che gli arbitri decidano secondo diritto nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari (non legittimando invece, come sostenuto dagli attori impugnanti, l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto attinenti al merito)». Rilevò, inoltre, che «la norma non è neanche applicabile ratione temporis atteso che la stessa è stata introdotta con D.lvo n. 149/2022 e si applica (ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo) ai procedimenti arbitrali instaurati successivamente al 28.02.2023»; ii) inammissibile, poi, la censura di nullità del lodo per pretesa violazione dell'art. 2945, comma 1, cod. civ., in relazione all'art. 2393 cod. civ., «trattandosi di deduzione della violazione delle norme di diritto attinenti al merito, tali essendo le norme sulla prescrizione (e conseguentemente anche quelle afferenti all'interruzione della stessa) che operano sul piano sostanziale comportando l'estinzione del diritto per omesso esercizio dello stesso per il tempo determinato dalla legge»; iii) in parte inammissibile ed in parte infondata la doglianza, proposta nell'interesse del Tempesta e del Piscitello, concernente la pretesa contraddittorietà della parte del lodo relativa alla prescrizione dell'azione di responsabilità rispetto alla loro posizione. Precisò, infatti, che «La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 1310 c.c. si risolve nella prospettazione della violazione delle regole di diritto attinenti al merito ed in quanto tale è inammissibile» e, richiamata la giurisprudenza in ordine alla cd. contraddittorietà del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11), cod. proc. civ. ed al vizio di omessa motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., osservò che, «con il motivo di impugnazione in esame, non è stata prospettata (né ricorre) la contraddittorietà tra motivazione e corrispondente parte dispositiva o ancora tra le diverse parti del dispositivo, in relazione alle statuizioni assunte sulla specifica questione della prescrizione dell'azione di

responsabilità nei confronti di Tempesta Fernando e Piscitello Marco. Deve parimenti escludersi che non sia evincibile la ratio sottesa alla decisione concretamente assunta, avendo il Collegio Arbitrale esplicitamente affermato che l'art. 1310 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui gli atti interruttivi della prescrizione siano indirizzati a tutti gli obbligati in solido anziché ad uno solo di essi (tale essendo la ratio decidendi). Le doglianze afferenti alla pretesa contraddittorietà per erronea valutazione della situazione di fatto si traducono a ben vedere in una censura (peraltro generica) della valutazione in fatto operata dal Collegio Arbitrale, inammissibile in sede di impugnazione del lodo»; iv) infine, quanto alla dedotta nullità del lodo per "contraddittorietà con l'ordine pubblico", che, «Nel caso di specie, pur nella genericità dell'atto di impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 è successivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le norme afferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt'al più norme imperative, non invece norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento. È financo superfluo osservare che il potere di indirizzo riservato ai soci-enti pubblici, ai fini dell'individuazione degli obiettivi strategici della società partecipata, non possono comunque risolversi nel dovere degli amministratori di operare in modo gravemente pregiudizievole per la medesima società partecipata e, specificamente, in violazione degli artt. 2380-bis e 2086 c.c. che attribuiscono agli amministratori la responsabilità nella gestione dell'impresa».

3. Per la cassazione di questa sentenza, Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta hanno promosso ricorso, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, A.R.AL. s.p.a.

In data 7/10 novembre 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del 17 dicembre 2025, Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta hanno chiesto la decisione del proprio ricorso.

Nell'imminenza dell'odierna adunanza camerale, entrambe le parti costituite hanno deposita una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:

“1. Ancora prima di procedere allo scrutinio dei quattro formulati motivi di ricorso, va rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto deve essere dichiarato improcedibile.

1.1. La parte ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza della Corte di appello di Torino n. 120/2025, oggi impugnata, è stata notificata in data 3 marzo 2025, non ha depositato copia della corrispondente relazione di notificazione, come imposto, invece, dall'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Nel fascicolo di ufficio (ed in quello della ricorrente in esso ricompreso), invero, si rinviene esclusivamente la copia autentica della menzionata sentenza, non corredata anche della relazione di notificazione suddetta. Il tenore del ricorso indica fra le produzioni documentali, copia autentica della sentenza n. 120/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025 e notificata da controparte a mezzo PEC in data 3 marzo 2025, tuttavia senza traccia alcuna della relazione della sua avvenuta notificazione.

1.2. Giova ricordare, allora, che, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 21349 del 2022, cui fa rinvio anche la più recente Cass. n. 27313 del 2024, pronunciatasi su questione assolutamente identica a quella odierna), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. civ. (cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024).

1.3. Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d'ufficio, come nel caso di specie, né può essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della/e della parte/i controricorrente/i, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l'eventuale comportamento di non contestazione di un'altra parte. Chiarissima, in tal senso, è l'affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che «Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell'ufficio al riguardo" [...]. Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)».

In altri termini, come sancito dalla già menzionata Cass. n. 27313 del 2024, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinata all'immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficio

della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria della declaratoria di improcedibilità.

È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024). Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.

Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024 (cui rinvia anche Cass. n. 27313 del 2024), «In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia».

1.4. La già più volte citata Cass. n. 27313 del 2024 ha puntualizzato, altresì, che «A queste conclusioni non possono ritenersi di ostacolo il principio sancito da Cass., SU, n. 22438 del 2018 ("Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente – anche tardivamente

costituitosi – depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato – così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso – ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio») e quelli enunciati da Cass., SU, n. 8312 del 2019 («1. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato – oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso – oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata; 2. I medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di

conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; 3. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente – e necessariamente inserita nel fascicolo informatico – senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intime o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio; 4. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intime o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di

depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio») ...». Ad avviso della pronuncia in esame, infatti, «si tratta di principi chiaramente dettati per fattispecie specifiche (e diverse da quella oggi in esame) e non estendibili al di fuori di essi».

1.5. La copia della menzionata sentenza della Corte di appello di Torino n. 120/2025, munita della corrispondente relata di sua notificazione, poi, neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalle parti controricorrenti (anche quelle, invero, sono carenti della relata predetta) e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l'omessa produzione da parte del ricorrente, l'avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (cfr. SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).

La medesima copia neppure può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. Cass., SU n. 10648 del 2017), atteso che, nella specie, non era previsto, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, un obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.), né di sua notificazione da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 17014 del 2024). Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d'ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza, nel fascicolo d'ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all'art. 369 cod. proc. civ. supplire alla negligenza della parte ricorrente. Al di fuori di esse, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d'ufficio

(nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell'art. 168 cod. proc. civ.) debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesse liberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017. In senso conforme, si vedano anche Cass. n. 14360 del 2021, Cass., SU, n. 21349 del 2022 e Cass. n. 27313 del 2024). Perché la sanzione dell'improcedibilità sia evitata, quindi, non è sufficiente, che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d'ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto la trasmissione) per esservi stato materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati.

Fermo quanto precede, poiché, nella specie, la notifica del ricorso è avvenuta in data 30 aprile 2025 (mercoledì), l'improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (4 febbraio 2025), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata di sabato 5 aprile 2025 e dunque, per slittamento, nella giornata di lunedì 7 aprile 2025) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. nn. 17014 e 27313 del 2024).

1.7. Resta solo da dire, da ultimo, che la improcedibilità della odierna impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica

alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. n. 7356 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, cfr. pure Cass. n. 6218 del 2019 e Cass. n. 27313 del 2024)».

2. Il Collegio reputa di potere condividere tali conclusioni e che non meriti seguito quanto argomentato, in contrario, dagli odierni ricorrenti nella propria istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. del 17 dicembre 2025, nella quale hanno precisato e documentato (alcunché, invece, su questo specifico profilo era stato puntualizzato nel ricorso) che la notificazione ad essi della sentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non era stata effettuata da A.R.AL. s.p.a., loro effettiva controparte, bensì da altri e diversi soggetto del processo di merito (Lorenzo Dutto e Maura Balza, quali eredi di Nicola Tattoli) che nessuna domanda avevano proposto nei confronti dei primi, i quali, peraltro, nemmeno erano stati controparti dei notificanti. A loro dire, dunque, si sarebbe al cospetto di una fattispecie di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. n. 25593 del 2023), rimasto tale in sede di impugnazione, sicché dovrebbe trovare applicazione l'insegnamento di questa Corte per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi

contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza (Cass. 1825/2007; conformi, da ultimo, Cass. n. 33152/2018, n. 14722/2018 e n. 986/2016. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 16687 del 2023).

2.1. Invero, l'affermazione – contenuta nell'istanza predetta e sostanzialmente ribadita dai ricorrenti pure nella loro successiva memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. del 18 maggio 2026 – che la notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non era stata effettuata, nei confronti dei ricorrenti medesimi, da A.R.AL. s.p.a., loro effettiva controparte, bensì da altri e diversi soggetti del processo di merito (Lorenzo Dutto e Maura Balza, quali eredi di Nicola Tattoli) che nessuna domanda avevano proposto nei confronti dei primi, i quali, peraltro, nemmeno erano stati controparti dei notificanti, si rivela essere un "*fatto processuale*" parzialmente (ma significativamente) nuovo rispetto a quanto riferito, sul punto, in ricorso (dove, giova ribadirlo, si legge soltanto – *cf.* pag. 2 – che l'impugnazione è proposta per "*l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino – Sez. III Civile, n. 120/2025, depositata e resa pubblica il 4.2.2025, notificata il 3.3.2025*", senza altra specificazione concernente chi avesse provveduto a tale ultimo adempimento).

Esso, tuttavia, nella misura in cui è volto ad eliminare incertezze e/o errori e/o omissioni ravvisabili nella menzionata affermazione contenuta nel ricorso, mostra di non considerare il principio di autoresponsabilità sancito da Cass. n. 15832 del 2021 e Cass., SU, n. 21349 del 2022, per cui, come si legge in quest'ultima (*cf.* pag. 5 della motivazione), la dichiarazione

contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata *«attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica [...]. Non vale, quindi, obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore».*

Deve osservarsi, peraltro, che: i) l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nell'istanza ex art. 380-bis e nella memoria ex art. 380-bis.1, riguarda la valutazione di *inammissibilità* del ricorso (in ragione della sua tempestività se la notifica della sentenza impugnata provenga, come nella specie, da un litisconsorte facoltativo in cause scindibili), che, tuttavia, è una questione diversa dalla *improcedibilità* dello stesso (sancita dall'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che, peraltro, nessuna differenza pone in relazione alla parte da cui provenga la notificazione della sentenza impugnata); ii) consentire, nella specie, il deposito della relata di notifica della sentenza in questione contestualmente alla istanza ex art. 380-bis (ma lo stesso sarebbe stato ove ciò fosse avvenuto con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), significherebbe smentire quanto recentemente (ed affatto condivisibilmente) sancito da Cass. n. 1389 del 2026, a tenore della quale *«In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022)».*

3. Ferme, dunque, le conclusioni fin qui esposte, può comunque aggiungersi quanto segue in relazioni ai formulati motivi di ricorso.

3.1. Il primo di essi - rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 838-quater e 829 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*» e volto a contestare alla corte territoriale di non avere tenuto conto che il lodo aveva investito svariate deliberazioni assembleari, sicché ne era legittima ed ammissibile l'impugnazione per violazione di norme di diritto attinenti al merito - è manifestamente infondato.

Invero, si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 23-24) che «*L'arbitrato ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità degli amministratori e dei sindaci in relazione ai molteplici addebiti loro mossi. La circostanza che la disamina degli addebiti abbia comportato anche la necessità di tenere conto delle decisioni man mano assunte dall'assemblea dei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizio arbitrale in un giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari né, ai fini della decisione sugli addebiti, il Collegio Arbitrale ha dovuto affrontare incidentalmente questioni afferenti alla validità delle predette deliberazioni assembleari che, a ben vedere, sono state prospettate solamente quale "fatto storico" rilevante ai fini della decisione nel merito*». È innegabile, dunque, che l'oggetto del giudizio arbitrale ha riguardato non già la validità, o meno, di delibere assembleari, bensì un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392-2393 cod. civ., contro ex amministratori di A.R.AL. s.p.a. nonché, ex art. 2407 cod. civ., contro alcuni sindaci di quest'ultima.

La censura, invece, per come concretamente argomentata, da un lato mostra - peraltro senza minimamente riportare l'effettivo contenuto della domanda come originariamente formulata dalla odierna controricorrente nel procedimento arbitrale - di voler sostituire il proprio giudizio a quello espresso dai giudici torinesi sulla ricostruzione dell'oggetto del giudizio arbitrale, così travalicando il limite del giudizio di legittimità sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale; dall'altro, nemmeno considera che, dalla ricostruzione del giudizio arbitrale evincibile dalla sentenza oggi impugnata (cfr., *amplius*, pag. 11-14), non risulta in alcun modo che, innanzi al collegio

arbitrale, fosse stata sollevata, anche incidentalmente, qualsivoglia domanda, eccezione o questione circa la invalidità di delibere dell'assemblea dei soci (né di delibere del consiglio di amministrazione) di A.R.AL. s.p.a. Né, del resto, i ricorrenti hanno indicato, puntualmente, altresì riportandone il corrispondente contenuto, in quale atto del procedimento arbitrale avrebbero domandato o eccepito tale invalidità.

Da tanto consegue, allora, evidentemente, l'inapplicabilità, nella specie, dell'invocato art. 838-*quater* cod. proc. civ., così come del previgente art. 36 del d.lgs. n. 5/2003, che consentono in ogni caso l'impugnazione per violazione delle regole di diritto attinenti al merito (non espressamente prevista, invece, nella clausola compromissoria rinvenibile nell'art. 31 dello *Statuto* di A.R.AL. s.p.a.), atteso che, ai fini della loro applicazione, certo non sarebbe stato sufficiente che gli arbitri avessero "*conosciuto delibere assembleari*", necessitando, invece, che il *petitum* ad essi sottoposto consistesse proprio nell'accertamento dell'invalidità di delibere della società.

3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, recante «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 838-*quater* e 829 c.p.c. sotto ulteriore profilo; nonché degli artt. 2393 e 2945 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Esso, muovendo dal rilievo che la corte distrettuale aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione del lodo sotto il profilo della intervenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, in quanto attinente alla violazione delle norme di diritto attinenti al merito, sostiene che, invece, come dedotto nel motivo precedente, il lodo era impugnabile ex art. 838-*quater* cod. proc. civ e la corte predetta avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo attinente alla prescrizione ed alla insussistenza di alcun valido atto interruttivo.

Orbene, osserva il Collegio che, da un lato, l'inapplicabilità dell'art. 838-*quater* cod. proc. civ. (e/o dell'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003), correttamente ritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferito scrutinandosi il precedente motivo, avrebbe precluso comunque ogni impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia. Dall'altro, la doglianza mostra di non considerare che, come affatto

condivisibilmente osservato dalla difesa della controricorrente, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non comporta l'esercizio di diritti potestativi, né la stessa è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva. Ne consegue che, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2393 cod. civ. (richiamato dall'art. 2407, ultimo comma, cod. civ. per i sindaci) può essere interrotto anche con una diffida stragiudiziale ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 cod. civ.

3.3. Analoga sorte negativa merita il terzo motivo di ricorso, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 c.c. e dell'art. 829 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Questa doglianza riguarda i due soli ricorrenti Fernando Tempesta e Marco Piscitello, rispettivamente ex amministratore ed ex sindaco di A.R.AL. s.p.a. Costoro, fin dall'atto di costituzione nel procedimento arbitrale, ferme le eccezioni di cui al motivo che precede, avevano eccepito che nei loro confronti era maturata la prescrizione dell'azione di responsabilità pur con riferimento all'intimazione stragiudiziale a firma del Presidente di A.R.AL. s.p.a., in quanto essi erano cessati dalle proprie funzioni, rispettivamente, il 23 ottobre 2014 (il Tempesta) ed il 17 novembre 2014 (il Piscitello), mentre l'intimazione predetta era stata loro comunicata oltre i cinque anni di cui all'art. 2393 cod. civ. Il lodo, accogliendo, sul punto, la tesi difensiva di A.R.AL. s.p.a., aveva respinto l'eccezione fondando la propria motivazione sull'art. 1310 cod. civ. nella parte in cui dispone che gli atti di interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori e la corte torinese aveva confermato la pronuncia arbitrale.

Ad avviso del Collegio, tuttavia – nuovamente ribadito che l'inapplicabilità dell'art. 838-*quater* cod. proc. civ. (e/o dell'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003), correttamente ritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferito scrutinandosi il primo motivo, avrebbe precluso comunque ogni impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia – basta solo evidenziare, da un lato, che, nelle azioni sociali di responsabilità contro amministratori e sindaci, vige la solidarietà *ex lege* tra gli stessi amministratori nonché tra i sindaci e amministratori (*cfr.*, *ex*

alii, Cass. n. 25178 del 2015; Cass. n. 2038 del 2018; Cass. n. 10739 del 2024); dall'altro, che, contrariamente a quanto assumono gli odierni ricorrenti (che nemmeno hanno offerto una convincente base giuridica del proprio convincimento), l'applicazione dell'art. 1310 cod. civ. e l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno o alcuni debitori ivi disciplinato dal suo comma 1, certamente non può considerarsi impedito ove l'atto interruttivo della prescrizione medesima sia rivolto nei confronti di tutti i debitori solidali. In altri termini, a prescindere dal numero dei debitori destinatari e/o dalla loro effettiva conoscenza, l'art. 1310 cod. civ. estende l'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i condebitori solidali perché gli effetti conservativi dell'atto (giudiziale o stragiudiziale che sia) incidono direttamente sul rapporto unitario da cui origina l'obbligazione.

3.4. Inammissibile, infine, si rivela il quarto motivo di ricorso, recante *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., con riferimento al d.lgs. n. 175/2016, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»*. Con esso si sostiene che la pronuncia arbitrale che ha attribuito ai ricorrenti la responsabilità per uno degli addebiti loro mossi, contrasta con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, norma da ritenersi di ordine pubblico con conseguente nullità del lodo ex art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Si ascrive alla corte territoriale di non aver accolto la corrispondente censura ritenendo che il d.lgs. suddetto non rientrasse nella nozione di norma di ordine pubblico.

Osserva, invece, il Collegio che la corte distrettuale ha ritenuto che la censura innanzi ad essa proposta (anche) dagli odierni ricorrenti con riguardo all'asserita nullità del lodo per *“contraddittorietà con l'ordine pubblico”*, in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 175/2016 (in quanto *“ipotizzare una responsabilità a carico degli amministratori che eseguano le scelte compiute dagli enti partecipanti è da un punto di vista giuridico scorretto”*) fosse, innanzi tutto generica perché: *«il decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 2, contiene le “definizioni” dei termini poi utilizzati nel medesimo decreto legislativo; gli attori in impugnazione non spiegano quale sia la*

specifica disposizione avente carattere di "ordine pubblico" contenuta nel predetto articolo che dovrebbe avere rilievo nel caso di specie. In proposito sono tardive e quindi inammissibili le specificazioni operate solamente in sede di memorie ex art. 352 c.p.c.» (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata). Successivamente, ha opinato che «Nel caso di specie, pur nella genericità dell'atto di impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 è successivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le norme afferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt'al più norme imperative, non invece norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento».

Si è al cospetto, dunque, di due, autonome, *rationes decidendi* (rispettivamente, genericità della censura e sua infondatezza), la prima delle quali non risulta essere stata adeguatamente impugnata in questa sede, investendo l'odierna doglianza solo la seconda.

Orbene, la censura che, a fronte della ritenuta inammissibilità di un motivo di gravame (tale dovendo sostanzialmente intendersi la valutazione di genericità predetta), ne attinga direttamente il merito, senza censurare l'*error in procedendo* in cui sarebbe incorso il giudice *a quo*, così da rimuovere la ragione in rito impediente la valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ed il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata (cfr. sostanzialmente, in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24550 del 2023; Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025; Cass. n. 6508 del 2026).

In ogni caso ed in linea più generale, non risultando essere stata minimamente contestata una delle due autonome *rationes decidendi* posta dalla corte territoriale a fondamento della sua pronuncia relativamente al descritto motivo di impugnazione del lodo innanzi ad essa, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la

decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., *ex multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).

4. Esigenze di completezza impongono, infine, di rimarcare che il ricorso, alle pagine 14 e ss. reca un paragrafo, intitolato «*Sulla nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. come modificato della legge n. 35 del 14 marzo 2025, entrata in vigore in data 12 aprile 2025*», nel quale, descritto il contenuto dell'art. 2407 cod. civ. come modificato dalla legge n. 35 del 2025 e valutati gli effetti favorevoli che la sua applicazione retroattiva potrebbe avere quanto meno in relazione all'azione sociale di responsabilità spiegata da A.R.AL. s.p.a. contro i sindaci Ghidini e Piscitello, «*si auspica che codesto Supremo Collegio, per le considerazioni che precedono, ritenga applicabile al caso di specie la norma dell'art. 2407 c.c. nella sua nuova formulazione*».

Quello appena descritto, tuttavia, lungi dal potersi qualificare come un vero e proprio motivo di impugnazione (se tale fosse, peraltro, sarebbe palesemente inammissibile, perché la limitazione della loro responsabilità sarebbe stata invocata dagli ex-sindaci Piscitello e Ghidini per la prima volta in questa sede di legittimità), va inteso come un'inammissibile richiesta *extra ordinem* alla Corte di cassazione di provvedere.

Ciò esime, pertanto, dal rimarcare che, in ogni caso, la recente pronuncia resa da Cass. n. 1390 del 2026, ha ritenuto che, «*In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)*».

5. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso di Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta deve essere dichiarato improcedibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.

5.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta ex art. 380-*bis*, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna dei menzionati ricorrenti, in solido tra loro, a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-*bis*, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (*cfr.* Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (*cfr.*, in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma, equitativamente determinata, di € 11.000,00, in favore della costituitasi controricorrente, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

5.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti ed in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del*

contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto da Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna Marco Piscitello, Guido Ghidini, Fulvio Cellerino e Fernando Tempesta al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 11.000,00, in favore della costituitasi controricorrente, nonché di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti